

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 28 ottobre 2010, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 29.01.2010 il Ricorrente - dichiaratosi beneficiario di n. 2 finanziamenti erogati dall'Intermediario - esponeva: a) di aver percepito negli anni 2005-2007 la somma complessiva di Euro 7.585,57; b) di aver rimborsato, fino al 2008 la somma di Euro 9.534,25; c) che secondo l'Intermediario - a dicembre 2008 - residuerebbe ancora un debito pari ad Euro 8.408,64, che - unito a quanto già versato - renderebbe l'importo complessivo richiesto al Ricorrente pari ad Euro 17.942,89; d) che le somme richieste sarebbero eccessivamente onerose rispetto all'importo capitale erogato.

Concludeva invitando l'Intermediario ad *“operare le necessarie verifiche e fornir[e] prova della correttezza degli addebiti, nonché a rettificare i dati a debito eventualmente errati”*.

L'Intermediario, nel dare riscontro con lettera dell'11.02.2010, precisava che i pagamenti effettuati dal Ricorrente si riferivano a due distinti finanziamenti contro cessione del quinto: a) il primo stipulato nel maggio 2006 per l'importo lordo di Euro 9.576,00 da restituire in n. 72 rate mensili dell'importo di Euro 133,00, che sarebbe stato estinto dopo il versamento delle prime 9 rate; b) il secondo, stipulato successivamente, dell'importo di Euro 15.240,00, da restituirsi in n. 60 rate mensili dell'importo di Euro 254,00;

In esecuzione del finanziamento *sub b)* l'Intermediario dichiarava di aver percepito Euro 7.027,23 (Euro 2.286,00 (derivanti dal pagamento di n. 9 rate) + Euro 4.741,23 (derivanti dalla corresponsione del TFR da parte della società terza ceduta)). A seguito di modifica del rapporto di lavoro del Ricorrente, in data 25.09.2009, aveva notificato il contratto al nuovo datore unitamente al nuovo piano di ammortamento che prevedeva il versamento di n. 95 rate mensili di Euro 88,00 e di un'ultima rata di Euro 48,64 (per un totale di Euro 8.408,64).

Nel proprio ricorso all'ABF il Ricorrente contesta l'eccessiva onerosità degli addebiti richiesti dall'Intermediario in relazione ai due finanziamenti contro cessione del quinto sottoscritti in data 5.05.2006 e 18.04.2007. Chiede *“la verifica dell'operato [dell'Intermediario] e il ricalcolo degli interessi con eventuale accertamento dell'applicazione di tassi usurari”*. Allega - oltre alla documentazione relativa alla fase di reclamo - copia delle buste paga relative al periodo 2006/2010 (dalle quali si evincerebbe una trattenuta sullo stipendio per un importo complessivo pari a Euro 10.150,25) e copia di alcuni estratti conto - riferiti a periodi compresi tra il novembre 2005 e aprile 2007 - del c/c sul quale sarebbero state accreditate le somme ricevute dall'Intermediario, che evidenzerebbero accrediti complessivi per un importo pari a Euro 7.585,57.

Nelle proprie controdeduzioni, l'Intermediario, dopo aver ripercorso le fasi del reclamo, precisa le vicende intercorse in relazione ai tre finanziamenti stipulati dal Ricorrente, come di seguito riportato: 1° FINANZIAMENTO: il 9.12.2005 il Ricorrente stipulava un primo finanziamento di importo lordo complessivo pari a Euro 5.220,00 (da restituire mediante cessione *pro solvendo* di quote retributive, in 36 rate mensili da Euro 145,00 cadauna); l'Intermediario erogava, su richiesta del Ricorrente, a titolo di anticipo sul finanziamento, l'importo complessivo di Euro 2.000,00, con due assegni emessi, rispettivamente, il 13.12.2005 e il 9.01.2006; successivamente veniva liquidato il saldo finale pari ad Euro 1.708,69; il Ricorrente restituiva complessivamente la somma di Euro 725,00 (corrispondente a n. 5 trattenute effettuate dal suo datore di lavoro). 2° FINANZIAMENTO: il 5.05.2006 l'Intermediario, in qualità di mandatario di altra società finanziaria, stipulava un secondo contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio, di importo lordo complessivo pari a Euro 9.576,00 (da restituire in 72 rate da Euro 133,00 cadauna); l'Intermediario erogava, a titolo di anticipo, un importo di Euro 1.000,00; al Ricorrente veniva erogato il *“ricavo netto dell'operazione”* pari a Euro 5.961,00 (dal quale venivano dedotti gli importi relativi all'estinzione del 1° finanziamento in corso e l'acconto erogato, determinando la materiale erogazione di Euro 706,38); il Ricorrente restituiva complessivamente la somma di Euro 1.333,00 (corrispondente a n. 10 trattenute effettuate dal suo datore di lavoro). 3° FINANZIAMENTO: il 2.02.2007 veniva stipulato un nuovo contratto di finanziamento di importo lordo pari a Euro 15.240,00 (da estinguersi a mezzo di n. 60 rate di Euro 254,00 cadauna); l'Intermediario erogava direttamente, a titolo di anticipo, un importo di Euro 1.500,00; al Ricorrente veniva erogato il *“ricavo netto dell'operazione”* pari a Euro 9.859,80 (dal quale venivano dedotti gli importi relativi all'estinzione del 2° finanziamento in corso e l'acconto erogato, determinando la materiale erogazione di Euro 670,50); il contratto è stato regolarmente eseguito fino al 31.12.2007, allorchè è cessato il rapporto di lavoro del Ricorrente, con la restituzione, a quella data, di un importo complessivo pari a Euro 7.027,23; l'Intermediario vanta un credito residuo pari a Euro 7.241,27; la nuova società datoriale ha comunicato i dati relativi alla nuova retribuzione del cliente che risulta sensibilmente inferiore a quella precedente; su richiesta del Ricorrente l'Intermediario ha rideterminato la quota mensile oggetto di cessione contestualmente prolungando la durata del finanziamento (95 rate mensili di Euro 88,00 e



un'ultima rata di Euro 48,64); al 12.07.2010 risultano versate n. 7 rate per un importo complessivo pari a Euro 616,00.

Premessa la ricostruzione dei fatti, con riguardo alle contestazioni mosse dal Ricorrente, l'Intermediario eccepisce: a) l'incompetenza dell'ABF *ratione temporis* in relazione al 1° e al 2° contratto di finanziamento; b) l'inammissibilità della domanda di accertamento della legittimità del TEG applicato, in quanto non formulata in sede di reclamo; c) la genericità degli addebiti mossi dal Ricorrente circa la presunta scorrettezza dei comportamenti tenuti dall'Intermediario; d) di aver consegnato al Ricorrente l'informativa contrattuale e di averlo ragguagliato circa le principali caratteristiche del prodotto offerto, delle condizioni economiche e delle clausole contrattuali, nonché di avergli fornito copia del contratto sottoscritto con il riepilogo di tutti i costi applicati all'operazione di finanziamento; e) di aver debitamente stornato gli interessi non maturati sulle rate non scadute (per rispettivi importi di Euro 264,44 ed Euro 734,90), in occasione delle due estinzioni anticipate, senza applicazione di interessi di mora; f) quanto alle contestazioni circa la presunta usurarietà dei tassi, che il TEG è stato sempre inferiore al tasso soglia e in particolare quello del 3° finanziamento (calcolato scomputando le spese per assicurazioni e garanzie) è pari al 15,36% a fronte di un TSU pari al 16,395%.

DIRITTO

Va preliminarmente affrontata la questione pregiudiziale sollevata dall'Intermediario relativamente alla parziale incompetenza *ratione temporis* di questo Collegio. La questione è fondata nei limiti in cui è stata prospettata. Va considerato, infatti, che le prime due operazioni di finanziamento sono state poste in essere in data antecedente al 1° gennaio 2007 e che, ai sensi dell'art. 4 sez. 1 delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 "*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007*". Pertanto, in riferimento a tali operazioni, il ricorso non può essere oggetto di valutazione nel merito, considerando che si tratta di operazioni non solo aperte, ma anche chiuse anteriormente alla data indicata.

Ciò non toglie che la terza operazione di finanziamento incorpori nel suo oggetto anche il residuo della operazione precedente – il finanziamento n° 2 - e che pertanto in tali limiti essa possa essere presa in esame.

Sempre in via preliminare deve essere presa in esame *ex officio* trattandosi di questione attinente alla legittimazione passiva, la posizione dell'intermediario convenuto. Sebbene quest'ultimo non abbia formulato nessuna eccezione sul punto (precisando, solo con riguardo al 2° finanziamento, di aver agito quale mandatario di altro intermediario), parrebbe che esso non sia controparte contrattuale dei finanziamenti contro cessione del quinto, ma che abbia agito in qualità di mandatario di altre banche/intermediari. Tuttavia risulta dalla documentazione allegata alle controdeduzioni che l'Intermediario ha mantenuto contatti costanti con il Ricorrente fornendogli la documentazione relativa ai rapporti di finanziamento e provvedendo, altresì, alla diretta erogazione in suo favore di somme "a titolo di acconto". La convenuta è inoltre, pacificamente, percettrice del pagamento di commissioni finanziarie, le quali costituiscono uno dei profili salienti dell'operazione di finanziamento. Nel silenzio della convenuta non si può quindi escludere che essa abbia operato come soggetto cofinanziatore agendo in pool con altri soggetti ed in solido con essi. In queste circostanze il difetto di legittimazione passiva non può essere rilevato *ex officio*.



Circa il merito della questione, l'intermediario ha eccepito la vaghezza e la genericità della contestazione. Tuttavia in riferimento al carattere informale delle procedura dell'ABF, che si adegua in ciò ai canoni tipici dei procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28, si deve osservare come, sia la lagnanza del ricorrente, sia i motivi di essa sono perfettamente percepibili tant'è che l'intermediario si è potuto difendere nel merito con notevole precisione.

Il ricorrente contesta infatti il carattere di eccessiva onerosità ed eventualmente il carattere usurario dei tassi lordi applicati alla operazione di finanziamento. In relazione al carattere usurario si deve osservare come la soglia del tasso usurario non è stata mai superata e quindi la contestazione relativa non può esser accolta.

In riferimento alla eccessiva onerosità dei tassi complessivi, viene in rilievo soprattutto la onerosità delle commissioni applicate alla operazione stessa.

A titolo esemplificativo si riporta il conto definitivo del 3° finanziamento (dal quale risulta la corresponsione di un acconto pari ad Euro 1,530,20):

		IMPORTO LORDO DELLA CESSIONE	15.240,00
<u>Competenze del cessionario</u>			
Interesse nominale annuo del 3,800%	1)	1.380,20	
Commissione 0,800%	2)	268,56	
Rivalsa Imposte	3)	34,65	
Totale competenze			1.683,41
<u>Competenze della [RESISTENTE]</u>			
Commissione	4)	2.590,80	
Spese di registrazione, notifica, postali e informazioni commerciali	5)	167,64	
Premio per perfezionamento polizza della Compagnia Garante	6)	938,25	
acconto erogato comprensivo di :			
- capitale			
- interesse al tasso del 15,0000%	7)	1.530,20	
Estinzione con: LA RESISTENTE in data 28/ 2/2007	8)	7.659,10	
Totale competenze			12.886,09
Totale trattenute		9)	14.569,50
Saldo al cedente 10)			670,50
TEG del Finanziamento 15,326% polizze escluse			
TEG del Finanziamento xx.xxx%			

Al riguardo si deve però altresì considerare come la successione delle operazioni di finanziamento, delle quali peraltro rileva solo il passaggio tra la seconda e la terza non sembra avvenuto nel rispetto della disciplina specifica che regola le operazioni di finanziamento con cessione del quinto.

In particolare emerge dalla documentazione prodotta il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di estinzione anticipata e delle specifiche previsioni legislative in materia (cfr. art. 39 DPR 180/1950¹) che vietano il rinnovo di finanziamenti contro

¹ L'art.39 del D.P.R. 180/50 pone il divieto "di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione". **Ciò impedisce conseguentemente di estinguere una cessione, prima che siano decorsi i termini indicati dal citato art. 39 D.P.R. 180/50, con il ricavo di una nuova operazione analoga.** La legge prevede un'unica deroga al divieto di rinnovo delle cessioni prima che siano decorsi i termini di cui sopra (di fatto, i due quinti della durata originaria dell'operazione), nel caso in cui una cessione quinquennale venga sostituita con una decennale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cessione del quinto dello stipendio/pensione prima che siano decorsi i due quinti della durata degli stessi fissata per legge¹.

La Banca d'Italia ha richiamato gli intermediari a uno scrupoloso rispetto della normativa², mentre nel caso in esame il 3° finanziamento è stato sottoscritto dopo meno di un anno dal secondo; in entrambi i casi le somme erogate sono state utilizzate, fino a concorrente quantità, per l'estinzione dei finanziamenti in corso. Le ragioni di ciò si debbono indicare nell'intento di impedire i troppo ravvicinati caricamenti delle commissioni intermediarie.

Nel caso di specie emerge che al ricorrente sono state imputate per il terzo finanziamento commissioni pari ad Euro 2,590,80, ancorché il terzo finanziamento facesse seguito al 2°, di cui costituiva un sostanziale rinnovo dopo solo 9 mesi di durata.

Come già altro Collegio di questo ABF (Collegio di Roma decisione n. 707/10 del 9 luglio 2010) ha avuto modo di ritenere in circostanze analoghe che "tenuto conto delle disposizioni normative" le commissioni imputate al ricorrente in sede di sostanziale rinnovo di un finanziamento in essere debbono essere opportunamente ridotte ed il loro ammontare rideterminato, in via equitativa.

In applicazione di detto orientamento il Collegio ritiene che l'ammontare delle commissioni possa essere ridotto ad Euro 590,80 con conseguente obbligo di restituzione del supero.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca la somma di Euro 2.000,00 al ricorrente.

Il collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO

² RIFERIMENTI NORMATIVI

- Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002: "Attività bancaria fuori sede. Mediatori e agenti".
- Provvedimento della Banca d'Italia in materia di "attività bancaria fuori sede", pubblicato sul Bollettino di vigilanza di dicembre 2005; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Cap. I;
- Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell'Elenco Speciale, Parte I, Capitolo VI, Sezione II;
- Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003: "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari";
- Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 luglio 2009: "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti";
- Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi emanate ai sensi della legge sull'usura nell'agosto 2009.